- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità - CUG dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Emanato con Decreto Rettorale n. 1448 /2021 del 29/09/2021

Indice sommario

- Art. 1 Costituzione e finalità
- Art. 2 Composizione del CUG
- Art. 3 Designazione dei componenti Durata del CUG Cessazione dall'incarico
- Art. 4 Funzioni del CUG
- Art. 5 Modalità di svolgimento delle attività del CUG
- Art. 6 Attività di comunicazione e di informazione
- Art. 7 Risorse e strumenti
- Art. 8 Disposizioni finali e abrogazione

Articolo 1

Costituzione e finalità

- 1. È costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni CUG.
- 2. Il CUG svolge la propria attività in favore di tutto il Personale dell'Ateneo, compreso il personale non strutturato operante a vario titolo nell'Ateneo.
- 3. Il CUG opera per il benessere lavorativo ed organizzativo del Personale dell'Ateneo, per la valorizzazione della parità e delle pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e il contrasto verso qualsiasi forma di violenza fisica e psicologica, di molestia e di discriminazione, sia diretta che indiretta nei luoghi di lavoro, quali quelle relative al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua. Il CUG si pone l'obiettivo di sviluppare una cultura organizzativa di qualità tesa a promuovere il rispetto della dignità delle persone all'interno dell'Università.

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Articolo 2

Composizione del CUG

- 1. Il CUG è un organismo paritetico costituito da rappresentanti del Personale e da rappresentanti dell'Ateneo.
- 2. Il numero complessivo dei componenti del CUG è determinato nel seguente modo:
 - a) rappresentanti del Personale: il numero dei rappresentanti del Personale corrispondente al numero delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 effettivamente presenti all'interno di ogni singola Amministrazione, che designano ciascuna un componente. Per Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale effettivamente presenti nell'Ateneo si intendono quelle che alla data di nomina dei componenti del CUG hanno provveduto a designare uno o più delegati per la partecipazione alla contrattazione integrativa locale. I membri designati possono non essere membri dell'Ateneo;
 - b) rappresentanti dell'Ateneo: tenuto conto del numero fissato in base alla lett. a) del presente comma e delle previsioni dell'art. 14 dello Statuto, un uguale numero di rappresentanti è stabilito per l'Ateneo, in considerazione delle diverse tipologie di personale operante nell'Università, ivi inclusa la componente in regime di diritto pubblico.
- 3. La composizione fissata in base ai commi 1 e 2 del presente articolo permane fino alla naturale scadenza del CUG. È altresì prevista la nomina di componenti supplenti nella stessa misura dei membri stabiliti ai commi 1 e 2. I componenti supplenti partecipano alle riunioni del CUG in caso di assenza e impedimento dei/delle rispettivi/e titolari, o, anche in loro presenza, qualora siano inseriti in specifici gruppi di lavoro delle cui attività si discuta nel corso dell'incontro e tutte le volte in cui il/la Presidente lo ritenga utile. Nel caso in cui i componenti supplenti partecipano alle riunioni con contestuale presenza dei titolari, i supplenti non partecipano alle maggioranze di cui all'art. 5, comma 2 del presente regolamento e non hanno diritto di voto.

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- 4. Il CUG opera a tutti gli effetti anche in caso di incompleta composizione, a condizione che il numero dei componenti designati costituisca almeno la metà più uno del numero dei componenti previsti in base al presente Regolamento.
- 5. Le attività svolte per conto del CUG dai propri componenti rappresentano attività istituzionali e sono svolte in orario di servizio.

Articolo 3

Designazione dei componenti - Durata del CUG - Cessazione dall'incarico

- 1. Ciascuna Organizzazione Sindacale rappresentativa ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. n. 165/2001, designa un rappresentante del Personale di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del presente Regolamento.
- 2. I rappresentanti dell'Ateneo di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del presente Regolamento sono designati dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tenendo conto delle esperienze professionali e delle specifiche competenze nelle tematiche delle pari opportunità, della valorizzazione delle differenze di genere, del benessere organizzativo e del contrasto alla violenza morale o psichica nei luoghi di lavoro. Il Rettore acquisisce in via preventiva i curricula degli/delle aspiranti attraverso una procedura di interpello rivolta a tutto il personale dell'Ateneo, diretta a valutare il possesso dei requisiti di competenza ed esperienza nelle materie di competenza del CUG.
- 3. La composizione complessiva del CUG deve assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi nonché un'equilibrata presenza del Personale operante nelle varie sedi dell'Ateneo.
- 4. I componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e possono essere rinnovati purché ad esito delle procedure indicate nel precedente comma 2 e tenuto conto dell'attività già svolta, risultino i più idonei allo svolgimento dell'incarico. Al termine del mandato, essi continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo CUG. Nel caso in cui, nel corso del mandato, un componente cessi dall'incarico per una qualunque causa secondo il comma 7 del presente articolo, è sostituito da altro componente, in rappresentanza del Personale o dell'Ateneo, secondo le modalità disciplinate nei commi 1 e 2 del presente articolo. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del CUG.

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- 5. La nomina del CUG è disposta con decreto del Rettore.
- 6. Il/la Presidente del CUG è nominato/a dal Rettore nell'ambito dei rappresentanti dell'Ateneo, in possesso di elevate competenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG. Il/la Presidente, sentito il Comitato e d'intesa con lo stesso, designa il/la Vicepresidente e il/la Segretario/a. Il/la Presidente resta in carica per la durata del mandato del CUG e può ricoprire la carica per più mandati consecutivi, nel rispetto di quanto precisato al precedente comma 4. Il/la Presidente rappresenta il CUG, convoca le riunioni e le presiede, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo conto delle proposte dei componenti.
- 7. La cessazione dall'incarico di componente del CUG avviene:
 - a) per i rappresentanti dell'Ateneo: per cessazione del rapporto di lavoro o d'impiego, per comando o distacco presso altro Ente;
 - b) per dimissioni volontarie dalla carica;
 - c) in seguito ad opzione per altra carica in Organi di Ateneo incompatibile con la carica di componente CUG;
 - d) per incompatibilità prevista dalla normativa vigente.

Articolo 4

Funzioni del CUG

1. Il CUG ha funzioni propositive, consultive e di verifica per lo sviluppo della cultura delle pari opportunità, della valorizzazione del benessere organizzativo e contro le discriminazioni, nell'ambito delle competenze previste dalla legge e dall'art. 14 dello Statuto di Ateneo. Si avvale dei servizi dell'Ateneo dedicati alla promozione del benessere organizzativo e opera in collaborazione con il/la Consigliere/a di Fiducia dell'Ateneo, il Nucleo di valutazione e il/la Responsabile del servizio prevenzione e protezione e con le altre figure che all'interno dell'Ateneo intervengono sui temi che rientrano nelle competenze del CUG. Nello svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi, inoltre, della collaborazione dell'Ufficio del/la Consigliere/a di Parità territorialmente competente per lo scambio di informazioni e buone prassi, la realizzazione di accordi di cooperazione, iniziative e progetti condivisi in ambiti specifici.

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. Nell'ambito delle competenze riconosciute dalla legge e dallo Statuto di Ateneo, il CUG può svolgere, in particolare, i compiti di seguito indicati nei compiti propositivi, consultivi e di verifica:

a) Compiti propositivi

Il CUG: propone piani di azioni positive volti a favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne (tra cui l'elaborazione del Bilancio di genere dell'Ateneo), le condizioni di benessere lavorativo, nonché a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze morali, psicologiche, mobbing, disagio organizzativo, all'interno dell'Ateneo, anche in rapporto alle iniziative e agli strumenti che l'Ateneo potrà adottare ai sensi dell'art. 2.6, lett. b) dello Statuto di Ateneo propone azioni e progetti volti a favorire le condizioni di benessere lavorativo, quali le indagini conoscitive e di clima idonei a conoscere, prevenire e rimuovere le discriminazioni di qualsiasi natura, il disagio psicologico e il mobbing;

b) Compiti consultivi

- Il CUG interviene nella prevenzione delle potenziali situazioni di discriminazione perché chiamato a formulare pareri non vincolanti sui progetti di riorganizzazione dell'Ateneo e sui piani di formazione del personale, sulle forme di flessibilità lavorativa e sugli interventi di conciliazione vita-lavoro, nonché sui criteri di valutazione del personale.

c) Compiti di verifica

- Il CUG svolge attività di verifica, relazionando annualmente (entro il 30 marzo), sui risultati delle azioni positive, sul monitoraggio degli incarichi conferiti (Dirigenziali e non), sulle indennità e posizioni organizzative, al fine di individuare eventuali differenze retributive tra uomini e donne. Il CUG, inoltre, svolge una funzione di verifica di qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta nel luogo di lavoro.
- 3. Le proposte formulate dal CUG sono trasmesse all'Amministrazione e agli organismi di rappresentanza sindacale dell'Ateneo. Le azioni positive proposte dal CUG entrano a far parte del Piano integrato, approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il CUG approva entro il 30 marzo di ogni anno una relazione sull'attività svolta dall'Amministrazione, riferita all'anno precedente, che è trasmessa agli Organi di Ateneo e ai

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Dipartimenti della Funzione Pubblica e delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Amministrazione trasmette al CUG, secondo il format messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per le pari opportunità, le informazioni di seguito indicate entro il primo marzo di ciascun anno:

- l'analisi quantitativa del personale suddiviso per genere e per appartenenza alle aree funzionali e alla dirigenza, distinta per fascia dirigenziale di appartenenza e per tipologia di incarico, conferito ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- l'indicazione aggregata distinta per genere delle retribuzioni medie, evidenziando le eventuali differenze tra generi;
- la descrizione delle azioni realizzate nell'anno precedente con l'evidenziazione, per ciascuna di esse, dei capitoli di spesa e dell'ammontare delle risorse impiegate;
- l'indicazione dei risultati raggiunti con le azioni positive intraprese al fine di prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione, con l'indicazione dell'incidenza in termini di genere sul personale;
- la descrizione delle azioni da realizzare negli anni successivi con l'evidenziazione, per ciascuna di esse, dei capitoli di spesa e dell'ammontare delle risorse da impegnare;
- il bilancio di genere dell'Amministrazione.

Le predette informazioni sono oggetto di analisi e verifica da parte del CUG e confluiscono in allegato alla relazione che il Comitato predispone entro il 30 marzo di ogni anno.

Articolo 5

Modalità di svolgimento delle attività del CUG

1. Il CUG si riunisce in seduta ordinaria ogni quattro mesi, mediante convocazione comunicata con preavviso di almeno otto giorni lavorativi. Il CUG può essere convocato in via straordinaria su iniziativa del/della Presidente o di almeno un terzo dei componenti, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- 2. Le sedute sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti ufficiali o supplenti, dedotti gli assenti giustificati qualora siano assenti contemporaneamente sia il/la componente ufficiale che quello/a supplente. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità, prevale il voto del/la Presidente. La verbalizzazione della seduta è a cura del/la Segretario/a.
- 3. Il CUG, su richiesta di uno o più componenti, può invitare a partecipare alle sedute anche persone esterne all'Ateneo e può avvalersi di esperti scelti tra il personale dell'Ateneo, i quali partecipano alle sedute a titolo consultivo, senza diritto di voto, quali uditori e uditrici. È ammesso/a a partecipare alle sedute del CUG, in qualità di uditore/uditrice e senza diritto di voto, previa comunicazione al/la Presidente CUG, uno studente/studentessa indicato/a dal Consiglio degli Studenti, nell'ambito della composizione del Consiglio medesimo. È altresì ammesso/a a partecipare, allo stesso titolo, un/a dottorando/a indicato/a dal Consiglio degli Studenti.

Articolo 6

Attività di comunicazione e di informazione

- 1. Il CUG informa periodicamente sulle proprie attività e proposte attraverso un'area dedicata sul Portale web dell'Ateneo.
- 2. La relazione annuale sull'attività del CUG, prevista dall'art. 4 comma 5 del presente Regolamento, è pubblicata nell'area dedicata sulla rete intranet.

Articolo 7

Risorse e strumenti

- 1. Il CUG dispone, su prenotazione in tempo utile, di una sala idonea per lo svolgimento delle proprie sedute.
- 2. Per l'espletamento delle proprie funzioni il CUG si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Ateneo. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può destinare, su proposta del Rettore, un fondo annuo per lo svolgimento delle attività istituzionali del CUG, il cui ammontare è definito in sede di bilancio di previsione. Il CUG dispone dello stanziamento tenuto conto dei vincoli e dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente.

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Articolo 8

Disposizioni finali e abrogazione

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore e ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
- 2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la Costituzione e il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità CUG dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, emanato con DR n. 257/2013 del 09.04.2013 pubblicato nel BU n. 201 del 15.04.2013.